



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0016240/A

Del 24/07/2013 09:49:34

Da CR A SERASS

Al Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
del Consiglio Regionale
Dott. Carlo D'Orta
SEDE

Prot. n° 128 del 23.07.2013

Oggetto: Proposta di legge.

Si trasmette, in allegato alla presente, la proposta di legge "Misure per l'integrazione di normative regionali, nazionali e comunitarie" a firma del sottoscritto e del consigliere Donato Pica.

Cordiali saluti

Raffaele Topo

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 470

130713
Sette Amabile



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE DESCRITTIVA

Premessa

Lo scopo della proposta di Legge Regionale è di raccordare e armonizzare le principali normative regionali, nazionali e comunitarie che riguardano programmi e organizzazione del sistema pubblico cui compete la responsabilità di attuare le politiche comunitarie di coesione e sviluppo a livello territoriale.

Il fine è di integrare gli effetti, per produrre maggiore efficacia rispetto ai risultati che potrebbero essere raggiunti con l'attuazione separata delle singole norme. L'attuazione separata di provvedimenti su materie così strettamente connesse e interdipendenti, sarebbe destinata a creare duplicazione di apparati e procedure, con costi ed inefficienze che generano effetti opposti ai risultati attesi.

Le norme di riferimento

Le normative di riferimento sono: d.l. 95/2012; l.r. 13/2008; RRDC (Regolamento recante disposizioni comuni) art. 28-31; 99 e art. 9.

Per una più puntuale valutazione degli effetti positivi che possono derivare dalla loro integrazione, si rinvia all'approfondimento della complessa articolazione di ciascuna di esse.

Si richiamano di seguito, e in estrema sintesi, le principali caratteristiche che suggeriscono l'opportunità di integrarne le disposizioni:

- Il DL 95/2012 e s.i. (*spending review*) obbliga i Comuni con popolazione Inferiore a 5.000 ab. a costituire *forme associate* tra essi, per raggiungere obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza nell'esercizio delle funzioni di pianificazione e programmazione socio-economica ad essi attribuite (ex art. 117 della Costituzione). Il termine di attuazione è fissato a gennaio 2014.
- Il Piano Territoriale Regionale (L.R. 13/2008) prefigura l'organizzazione dei 551 Comuni della Campania in 45 Sistemi Territoriali di Sviluppo, quali *unità minime di programmazione* alla cui dimensione è ritenuto possibile integrare pianificazione territoriale e programmazione socio-economica, in linea con le politiche comunitarie di coesione e sviluppo.
- Il Regolamento Recante Disposizioni Comuni (RRDC 2014-2020) offre l'opportunità di sostenere programmi di sviluppo territoriali con strumenti operativi di comprovata efficacia (SloP -Sviluppo Locale Partecipativo- art. 28-31; ITI -Investimenti Territoriali Integrati- art. 99), appositamente concepiti per accompagnare processi di sviluppo endogeno in ambiti territoriali di dimensione sovracomunale.
Al contempo, l'art. 9 fissa l'Obiettivo tematico comune n. 11("Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente")

La strategia regionale di sviluppo a cui la proposta di LR si ispira

La Regione Campania, nelle sue espressioni politico-istituzionali a tutti i livelli territoriali e nelle sedi di concertazione partenariale, ha da tempo individuato la strategia regionale-europea più efficace per raggiungere obiettivi di riequilibrio e sviluppo territoriale, ma l'attuazione di questa



Consiglio Regionale della Campania

strategia richiede il coerente sostegno di strumenti adeguati e di strutture amministrative locali in grado di sostenerne l'attuazione.

In tal senso assumono rilievo di carattere strategico le espressioni unanime del Consiglio regionale:

- La LR 13/2008, che identifica i Sistemi Territoriali di Sviluppo quali ambiti ottimali per l'attuazione degli strumenti comunitari per lo sviluppo delle economie territoriali.
- L'OdG del Consiglio regionale del 27/7/2012, che suggerisce le connessioni su cui lavorare: sostenere l'azione riformatrice di riorganizzazione degli EELL e lo *sviluppo orientato ai luoghi* con la programmazione comunitaria.
- Il Documento della Conferenza Regione-AALL del 30/5/2013 definisce gli indirizzi operativi che la Regione Campania intende porre in essere per l'attuazione del DL 95/2012, in sintonia con la LR 13/2008.

Gli atti richiamati –a cui si rinvia per ogni opportuno approfondimento- costituiscono i fondamenti politico-istituzionali a cui la proposta di LR si ispira.

L'opportunità di ricorrere ad uno strumento normativo è data da un'insieme di circostanze che richiedono un'azione più disciplinata e incisiva della Amministrazione regionale. Non sempre, infatti, le norme e gli atti di programmazione regionale, nascendo da singoli settori, tengono conto del profilo strategico e del carattere sistemico che la LR 13/2008 ha inteso introdurre. Ciò determina una proliferazione di atti e provvedimenti slegati tra loro e non sempre forieri di risultati auspicati.

Gli obiettivi della proposta di L.R.

La proposta di LR è uno strumento appropriato per raggiungere obiettivi di riequilibrio territoriale, da sempre indicati nei documenti di programmazione regionale e ribaditi nella programmazione nazionale-comunitaria per il periodo 2014-2020 (v. *Documento DPS del 28/12/2012*).

A tal proposito si richiama che il territorio regionale è amministrato da 551 Comuni 344 dei quali sono interessati dal DL 95/2012. Tali Comuni, con popolazione inferiore a 5.000 ab., esercitano funzioni di pianificazione territoriale e programmazione socio-economica su una superficie 7.866,45 Kmq pari al 57,9% dell'intero territorio regionale, prevalentemente nelle aree interne meno valorizzate.

La debolezza delle strutture pubbliche nei piccoli Comuni, rende oggettivamente difficile l'attuazione delle politiche comunitarie fondate sulla valorizzazione delle risorse endogene e sul coinvolgimento degli attori economici e sociali dei diversi contesti di intervento.

Ciò rende ancor più improbabile l'attuazione di politiche di riequilibrio territoriale, giacchè mancano i presupposti per una programmazione più razionale e produttiva delle risorse pubbliche destinate allo sviluppo dell'intero territorio regionale.

La circostanza suggerisce l'utilità di organizzare, alla dimensione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo identificati nel PTR, organismi di governance e di government in grado di esercitare le funzioni di programmazione, progettazione e attuazione degli interventi di sviluppo alle dimensioni più prossime al territorio, per realizzare le iniziative più adatte a rimuovere gli ostacoli localmente individuati.

La norma che si propone punta a conferire caratteri di unitarietà all'azione pubblica regionale, necessaria in questa fase e per gli scenari che si prospettano nell'immediato futuro.



Consiglio Regionale della Campania

IX legislatura

Proposta di legge

**MISURE PER L'INTEGRAZIONE DI NORMATIVE
REGIONALI, NAZIONALI E COMUNITARIE**

Ad iniziativa dei consiglieri Raffaele Topo e Donato Pica

 (ToA)

 (Pica)



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1
Obiettivi

1. La presente legge è finalizzata:
 - a) all'accrescimento del ruolo del sistema delle Autonomie locali nell'elaborazione e definizione delle politiche di promozione dello sviluppo territoriale ed ecosostenibile;
 - b) all'assunzione, a tal fine, delle strategie e alla adozione degli strumenti attuativi delle politiche di coesione e sviluppo territoriale, così come definiti dagli artt. 28, 31 e 99 del Regolamento recante disposizioni comuni (RRDC 2014-2020);
 - c) all'attuazione e creazione, tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, di reti istituzionali, sulla base dei STS così come definiti dalla L.R. 13/2008 e, nel caso, di cooperazione tra i rappresentanti di interessi socioeconomici pubblici e privati;
 - d) alla valorizzazione e al potenziamento dei Gruppi d'azione locale, in particolare in materia di rafforzamento delle capacità dei soggetti locali di elaborare ed effettuare interventi coerenti fra la strategia di sviluppo locale e il conseguimento degli obiettivi, generali e specifici, della medesima.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2
Vigilanza

1. Le disposizioni normative, gli atti di programmazione dello sviluppo territoriale e di riorganizzazione del sistema pubblico regionale, nonché i provvedimenti amministrativi riferibili alla potestà legislativa e alle competenze delle strutture burocratico-amministrative della Regione, devono essere compatibili, coerenti e concorrere, altresì, al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'art.1;
2. La Conferenza permanente di pianificazione di cui all'art. 5 della L.R. 13/2008, al fine di assicurare la coerenza e l'unitarietà con le strategie di promozione di sviluppo territoriale, deve concorrere all'istruzione delle disposizioni e degli atti di cui al comma 1 del presente articolo;
3. I Dirigenti responsabili dell'ufficio legislativo della Giunta Regionale e dell'ufficio Programmazione unitaria esercitano la vigilanza in ordine alla compatibilità, coerenza e corrispondenza delle disposizioni degli atti di cui al comma 1 con le finalità di cui all'art. 1 della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

Gestione e attuazione dei programmi

1. La Regione Campania, per il concreto farsi delle politiche regionali, nazionali ed europee finalizzate allo sviluppo dei luoghi, assume i sistemi territoriali di sviluppo, di cui alla L.R. 13/2008, come “ambiti minimi” eleggibili a destinatari/beneficiari di programmi di sviluppo locale partecipativo e di Investimenti Territoriali Integrati, così come codificati dal Regolamento Recante Disposizioni Comuni 2014 – 2020;
2. La gestione e l’attuazione dei programmi e degli investimenti di cui al comma 1 del presente articolo sono assegnati ai Comuni, ricompresi nell’ambito del medesimo STS, purchè assumano una delle configurazioni giuridiche previste dal combinato disposto dagli artt. 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 e s.m.i..



Consiglio Regionale della Campania

Art.4

Forme associative tra i Comuni

1. La Regione Campania, per le finalità di cui alla presente legge, favorisce la costituzione delle forme associative tra i Comuni, così come stabilito dal DL 267/2000, ricompresi nell'ambito del medesimo STS;
2. I Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, assoggettati alle disposizioni di cui all'art. 19 del DL 95/2012, così come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n°135, sono, al fine della costituzione di forme associative, prioritariamente selezionati per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo;
3. I Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, ricompresi nell'ambito del medesimo STS, hanno l'obbligo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di costituire il laboratorio di pianificazione partecipata di cui all'art.7 della L.R. 13/2008;
4. I Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, ricompresi nell'ambito del medesimo STS, dotati del laboratorio di pianificazione partecipata e i Comuni con popolazione inferiore a 5000, costituitesi in una delle forme associative previste dal DL 267/2000, presentano, ai competenti uffici, entro il 31 dicembre 2013, un Programma di sviluppo territoriale e formalizzano la decisione di accedere alle risorse destinate allo sviluppo territoriale dalla programmazione 2014 – 2020 dei fondi comunitari.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5
Coordinamento e vigilanza

1. La promozione, il coordinamento, la vigilanza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 sono affidate all'Assessore competente per materia.
2. I programmi, gli interventi e le azioni di accompagnamento in corso, riferibili alle politiche di programmazione dello sviluppo territoriale, sono assoggettati alle attività di coordinamento e vigilanza di cui al comma 1 del presente articolo.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'Q' or 'C', located in the bottom right corner of the page.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta aggravio di spesa sul bilancio regionale.